



Notizie dal web n. 34/2023

29 settembre 2023

La disciplina in materia di compensazione/revisione prezzi introdotta dal Decreto legge 50/2022 (Decreto aiuti) per far fronte all'aumento eccezionale dei costi dei materiali negli appalti pubblici si applica nella sua interezza esclusivamente agli appalti di lavori per i quali il termine finale di presentazione delle offerte scadeva il 31 dicembre 2021.

Di conseguenza, qualora l'ente appaltante abbia in un primo momento riconosciuto all'appaltatore i corrispettivi aggiuntivi a titolo di compensazione ma abbia successivamente verificato che gli stessi non gli spettavano – in quanto l'appalto in questione non rientrava nell'ambito applicativo della norma – legittimamente procede all'annullamento in autotutela del precedente provvedimento di riconoscimento dei corrispettivi.

La conseguenza è che l'appaltatore è tenuto a restituire quanto indebitamente percepito, non essendovi spazio per la tutela e salvaguardia di aspettative che si siano consolidate in capo al privato anche in relazione al tempo trascorso.

Sono questi i principi affermati dal Tar Puglia, Sez. II, 20 settembre 2023, n. 334, con una pronuncia che, nell'offrire la corretta interpretazione della normativa speciale sul così detto caro materiali introdotta dal Decreto aiuti, contiene molti spunti di interesse da valutare anche alla luce delle novità introdotte dal Dlgs 36/2023.

La normativa di riferimento. Per comprendere pienamente i contenuti della vicenda che ha generato il contenzioso in esame occorre sintetizzare il quadro normativo di riferimento in cui la stessa si colloca. Tale quadro trova la sua definizione nell'articolo 26 del Decreto legge 50/2021, con cui il legislatore è intervenuto per introdurre meccanismi compensativi finalizzati ad adeguare i corrispettivi dei contratti di appalto a fronte dell'eccezionale aumento dei costi dei materiali e dei prodotti energetici. In sintesi, le disposizioni introdotte riguardano gli appalti di lavori, il cui termine di presentazione delle relative offerte risultava scaduto al 31 dicembre 2021 (comma 1). L'adeguamento dei corrispettivi si riferisce alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'arco temporale che copre l'intero anno 2022 (1 gennaio – 31 dicembre). *Segue a pag. 7*



In questo numero

TAR Puglia: sul caro materiali imprese obbligate a restituire i rimborsi non dovuti

1 e 7

È possibile cambiare idea sull'utilizzo dei crediti da Superbonus

2

Stretta sui reati ambientali

3

Superbonus: chi prova in concreto di aver sostenuto le spese può scolarle

4

Agenzia delle Entrate sui bonus mobili

4

I crediti energia in tempi ridotti

5

E' possibile cambiare idea sull'utilizzo dei crediti da Superbonus

Chi ha scelto l'utilizzo in 10 anni o in compensazione dei crediti fiscali corrispondenti al Superbonus e agli altri bonus edilizi può cambiare idea e chiedere l'annullamento delle comunicazioni precedentemente inviate. L'Agenzia delle Entrate aveva stabilito l'obbligo di comunicare l'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta e l'irrevocabilità della scelta di utilizzarli in 10 anni.

Per andare incontro a numerose richieste di correzione inoltrate dai contribuenti, con il **provvedimento 22 settembre 2023** ha fornito le istruzioni per l'annullamento delle precedenti comunicazioni.

Utilizzo in 10 anni dei crediti relativi a Superbonus e bonus edilizi L'Agenzia ha stabilito che la comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui, derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura, può essere annullata utilizzando la "Piattaforma cessione crediti" o avvalendosi di un intermediario.

Il servizio sarà reso disponibile a breve. Nell'attesa è possibile inviare via pec il modello "Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui", allegato al provvedimento.

Ricordiamo che, con il **provvedimento 18 aprile 2023**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le regole per l'utilizzo in 10 anni delle somme derivanti dalle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura comunicate entro il 31 marzo 2023. Il provvedimento, lo ricordiamo, ha fissato **tempistiche** differenziate:

- se la comunicazione relativa allo sconto in fattura e alla cessione del credito è stata inviata all'Agenzia delle Entrate **entro il 31 ottobre 2022**, per gli **anni 2022 e seguenti** il contribuente ha potuto scegliere di utilizzare in 10 anni i crediti residui relativi al Superbonus;

- se la comunicazione relativa allo sconto in fattura e alla cessione del credito è stata inviata all'Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, per gli **anni 2023 e seguenti** il contribuente ha potuto scegliere di utilizzare in 10 anni i crediti residui, **relativi al Superbonus, al sismabonus e al bonus barriere architettoniche**.

Ad aprile l'Agenzia aveva stabilito che la scelta sarebbe stata irrevocabile, ma ora sarà possibile cambiare idea.

L'esito della richiesta viene fornito entro 30 giorni. L'accoglimento della richiesta di annullamento prevede la riduzione dell'ammontare dei crediti fruibili risultante dalla ripartizione in dieci rate. La richiesta verrà quindi respinta se non sono disponibili crediti sufficienti per assorbire la riduzione.

Utilizzo in compensazione dei crediti relativi a Superbonus e bonus edilizi A partire dal 5 ottobre si potrà richiedere l'annullamento della comunicazione con cui i contribuenti hanno reso nota l'intenzione di utilizzare in compensazione, tramite F24, i crediti tracciabili anziché avvalersi di ulteriori cessioni. L'obbligo, lo ricordiamo, è stato previsto dal provvedimento **3 febbraio 2022**. La richiesta potrà essere inoltrata attraverso la "Piattaforma cessione crediti". L'accoglimento dell'annullamento comporta la riduzione dell'ammontare dei crediti fruibili per i quali era stata comunicata l'opzione per l'utilizzo in compensazione, con conseguente facoltà di cessione delle relative rate. *Da Edilportale.*



Stretta sui reati ambientali

Stretta sui reati ambientali. In sede di conversione del decreto legge che contiene un ampio intervento sulle intercettazioni, al voto di fiducia oggi alla Camera, è stata inserita anche una serie di misure penali di contrasto alla criminalità ambientale. Non solo, per rafforzare la trasparenza delle gare pubbliche a venire previsto è anche un allungamento della lista dei reati presupposto, il catalogo dei delitti che possono vedere chiamate in causa le imprese per la condotta dei propri dipendenti, manager in testa.

Innanzitutto, si aggrava la fattispecie dell'abbandono di rifiuti, dove scatta la trasformazione da illecito amministrativo (con sanzione da 300 a 3.000 euro) a reato contravvenzionale punito con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, aumentata fino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi.

Si interviene poi sulla confisca allargata, ampliando l'area dei reati che consentono, nel caso di condanna o patteggiamento, la confisca del denaro o dei beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui ha la disponibilità in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito (confisca in casi particolari, articolo 240 bis del Codice penale), sino a comprendere:

- l'inquinamento ambientale (articolo 452-bis Codice penale);

- la morte o lesioni come conseguenza del delitto di

- inquinamento ambientale (articolo 452-ter);

- il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

- (articolo 452 sexies);

- le attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (articolo 452 quaterdecies).

Modificato poi il secondo comma dell'articolo 452-bis, in materia di circostanze aggravanti del delitto di inquinamento ambientale, per trasformare in circostanza aggravante a effetto speciale del delitto di disastro ambientale, con aumento della pena da un terzo alla metà, la condotta di chi ha prodotto il disastro in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. Inserita poi, a tutela delle medesime aree, un'ulteriore circostanza aggravante a effetto speciale, con aumento della pena da un terzo a due terzi, il deterioramento, la compromissione o la distruzione di un habitat causati dall'inquinamento. Spazio poi a un intervento sulla responsabilità amministrativa degli enti, in particolare sull'articolo 24 (che prevede la responsabilità per indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), inserendo fra i reati presupposto anche i delitti di turbata libertà degli incanti e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Inserito poi anche il delitto di trasferimento fraudolento di valori (articolo 512 bis del Codice penale), con sanzione amministrativa da 250 a 600 quote. In sede di conversione poi le commissioni parlamentari hanno anche inserito modifiche al Codice di procedura penale, intervenendo sui poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per renderli maggiormente incisivi nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata in campo informatico. Viene così individuata una serie di gravi reati informatici in relazione ai quali il procuratore nazionale antimafia potrà esercitare i medesimi poteri e avrà le medesime prerogative (in materia di contrasto tra pubblici ministeri sullo svolgimento delle indagini, di coordinamento delle attività investigative, di rogatorie internazionali, per esempio) che già gli sono riconosciuti per i classici reati di criminalità organizzata. Esteso anche il perimetro operativo delle azioni sotto copertura effettuate dalla polizia giudiziaria per contrastare la pirateria informatica. Da *NT+*.

Superbonus

Chi prova in concreto di aver sostenuto le spese può scolarle

La domanda del lettore: Nell'ambito di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, agevolato con il superbonus 110 per cento, le spese sono state di fatto sostenute, nella misura del 50% cadauno, da parte dei coniugi conviventi e comproprietari dell'immobile. Successivamente, in fase di compilazione della dichiarazione congiunta del modello 730/2023, è possibile per entrambi portare in detrazione la propria quota di spesa sostenuta, anche se le fatture pagate risultano intestate a uno solo dei due (nel caso specifico, al marito) e se le stesse fatture sono state pagate, con apposito bonifico per detrazioni fiscali, dal conto corrente bancario intestato esclusivamente al medesimo coniuge (il marito)?

La risposta dell'esperto: La risposta è positiva. Come chiarito dalla prassi erariale (da ultimo, si veda la circolare 17/E/2023), il beneficio fiscale è spettante anche a favore del contribuente, comproprietario o familiare convivente, che abbia effettivamente sostenuto le spese edilizie e nella relativa misura, pure se questi non figure intestatario delle fatture di spesa e/o dei bonifici, a condizione che i documenti di spesa risultino integrati con i dati del soggetto che ha sostenuto la quota della spesa stessa, e con la percentuale di questa.

Tali integrazioni devono essere poste in essere fin dall'inizio, ossia fin dal primo anno di godimento della detrazione; infatti, in base alla circolare 11/E/2014, risposta 4.1, nei periodi d'imposta successivi non è ammessa la possibilità di ripartire la spesa in modo diverso. Si evidenzia, infine, che, in caso di controllo fiscale, il coniuge che ha partecipato alle spese dovrà essere in grado di dimostrare documentalmente l'effettivo sostenimento della quota delle stesse da parte sua. Da NT+.

Agenzia delle Entrate sui Bonus mobili

La detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (dl 63/2013, art. 16, co. 2) non è fruibile se l'intervento cui è collegata non è qualificato nel suo complesso come "ristrutturazione edilizia". Nessun dubbio sulla cumulabilità del c.d. bonus mobili al Sismabonus, compresa la sua versione riservata agli acquirenti di case antisismiche, ma le porte dell'agevolazione sugli arredi sono chiuse se i lavori rientrano anche solo in parte nella categoria della "nuova È quanto emerge da una risposta a interpello emanata dall'Agenzia delle entrate l'11 settembre scorso. L'istante è il promissario acquirente di un'unità immobiliare che sorgerà a seguito di demolizione e ricostruzione di un complesso, per l'acquisto della quale fruirà del Sismabonus-acquisti (dl 63/2013, art. 16, co. 1 septies), agevolazione che consente a chi compra case antisismiche di ottenere una detrazione dal 75% all'85% (in base al salto di classe di rischio sismico conseguito) fino a un massimo di 96mila euro, sul prezzo di vendita. Tra i vari quesiti proposti dal contribuente nell'interpello, uno in particolare riguarda la possibilità di fruire anche della detrazione c.d. bonus mobili "nonostante l'intervento edilizio in esame sia definito, almeno in parte, come nuova costruzione". La qualificazione dei lavori richiamata dall'istante si riferisce a una delle categorie descritte dal TUE (Testo unico dell'edilizia, dpr 380/2001) il cui art. 3 distingue, tra gli altri, gli interventi di ristrutturazione edilizia (lett. d) da quelli di nuova costruzione (lett. e). Da Italia Oggi.

I crediti energia in tempi ridotti

Tagliati i tempi per l'utilizzo in compensazione e la cessione dei crediti energia del primo semestre 2023. I termini di utilizzo in compensazione passano dal 31 dicembre 2023 al prossimo 15 novembre, scadenza valevole anche per i cessionari ma a preoccupare è anche la data che verrà fissata dall'agenzia delle entrate con apposito provvedimento, in aggiornamento dei precedenti n. 2023/116285 del 3 aprile 2023 e n. 237453/2023 del 27 giugno 2023, per stabilire entro quando si dovranno comunicare le cessioni dei citati bonus. Questi gli effetti del dl proroghe approvato ieri dal Consiglio dei ministri. I due precedenti provvedimenti avevano allineato la scadenza temporale per la trasmissione all'agenzia delle entrate delle comunicazioni di cessione dei crediti energia e gas maturati nei primi due trimestri del 2023 al prossimo 18 dicembre in modo da lasciare un seppur minimo lasso di tempo ai cessionari dell'ultima ora per compensare i crediti acquisiti (operazione ante modifiche da effettuarsi entro il 31 dicembre 2023). Ora con il passaggio del termine generale per la fruizione in compensazione dei bonus dal 31 dicembre al 15 novembre, si accorcia notevolmente il periodo temporale per formalizzare le compravendite con la scadenza per l'invio delle opzioni per la cessione dei crediti che sarà con tutta probabilità fissata per la fine del mese di ottobre o nei primissimi giorni di novembre (ipotizzabile come data potrebbe essere venerdì 3). In questo modo si lascerebbe un lieve arco temporale ai cessionari che avrebbero la solita manciata di giorni per utilizzare in compensazione il credito acquistato ma come detto i tempi per compravendite ed utilizzo vengono ridotti all'osso. Va infatti ricordato che i crediti energia e gas in commento, come disposto nell'impianto normativo che li disciplina, poi riprodotto con moderate variazioni (legate principalmente alla misura dei crediti o ai requisiti soggettivi dei fruitori) in più disposizioni nell'arco del 2022 e 2023, sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private. Come ribadito in tutti i provvedimenti pubblicati dall'agenzia delle entrate con le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici, i cessionari hanno la possibilità di strutturare ulteriori compravendite a patto che comunichino la cessione con le stesse modalità e negli stessi termini fissati per il primo acquisto. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data, nel caso qui commentato ora il 15 novembre 2023. I crediti in commento si sostanziano in un contributo straordinario (in percentuale variabile sui costi sostenuti) sotto forma di tax credit per le imprese energivore, gasivore, non propriamente gasivore ed ad alto consumo di energia elettrica. Da *Italia Oggi*.



Ance Campania

Piazza Vittoria 10
Napoli 80121

TELEFONO:

0817645851

MAIL

info@ancecampania.it



Siamo sul web
ancecampania.it

Segue da pag. 1

L'adeguamento prezzi avviene attraverso gli stati di avanzamento lavori (Sal), che sono determinati e successivamente liquidati applicando prezziari aggiornati sulla base di quanto previsto dal successivo comma 2 (in sostituzione di quelli sulla base dei quali è stata bandita la gara e che hanno costituito il riferimento per la determinazione del corrispettivo contrattuale).

I maggiori importi dei corrispettivi determinati sulla base dei prezziari aggiornati vengono riconosciuti agli appaltatori nella misura del 90 % (il che significa che resta a carico dell'appaltatore il differenziale del 10% dell'incremento prezzi).

L'intero meccanismo compensativo si fonda sull'aggiornamento dei prezziari. Il comma 2 dell'articolo 26 stabilisce che, per il solo anno 2022, vi sia un aggiornamento infrannuale dei prezziari (che normalmente vengono aggiornati annualmente).

Vi è poi una disposizione che si potrebbe definire "di salvaguardia", contenuta nel comma 3. Viene infatti precisato che, in attesa dell'aggiornamento infrannuale dei prezziari, le stazioni appaltanti procedono comunque a un incremento fino al 20% dei prezziari regionali in vigore e aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. La quantificazione risultante da tale incremento ha peraltro natura provvisoria: infatti, al momento dell'adozione dell'aggiornamento infrannuale secondo quanto previsto al precedente comma 2, le stesse stazioni appaltanti procederanno, nel primo Sal successivo a tale aggiornamento infrannuale, a quantificare definitivamente quanto dovuto all'appaltatore in base ai prezziari aggiornati e a operare il relativo conguaglio – rispetto all'incremento forfettario già riconosciuto, nel limite massimo del 20% - in aumento o in diminuzione.

In sostanza, proprio per evitare il pericolo di bloccare o di ritardare eccessivamente il meccanismo compensatorio in relazione a eventuali ritardi nell'aggiornamento dei prezziari, il legislatore ha introdotto una previsione di salvaguardia. Viene così stabilito che, relativamente ai lavori eseguiti e contabilizzati nell'anno 2022, vi sia comunque fin da subito un incremento, nella misura massima del 20% rispetto ai prezziari vigenti al 31 dicembre 2021, anche in mancanza di aggiornamento dei prezziari. Salvo operare una determinazione definitiva e più puntuale dell'incremento nel momento in cui i prezziari – evidentemente aggiornati in ritardo – saranno disponibili.

Da NT+.